

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

**ANNOTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
SULL'ALBO PROFESSIONALE**

(Deliberazione Consiliare n. 90 del 16/12/2013)

PREMESSA

Il DPR 07/08/2012 n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2012, all'art. 3 dispone:

“Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'Ordine o del Collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale”.

La FNOMCeO, con comunicazione n. 70 del 25/09/2012 e con la successiva comunicazione n. 8 del 14/02/2013, fra l'altro chiarisce che *“tutti gli Ordini provinciali, ai fini del rispetto della disposizione sopracitata, sono tenuti a comunicare alla FNOMCeO tramite flusso informatico tutti i provvedimenti disciplinari in senso stretto divenuti esecutivi, presi sulla base di un provvedimento definitivo e quindi non più soggetto ad impugnazione. Pertanto andrà annotato il provvedimento disciplinare divenuto esecutivo dopo l'entrata in vigore del DPR 137/2012, seppur il procedimento sia stato incardinato in anni precedenti. Non va dimenticato che l'annotazione, una volta effettuata, permane all'infinito. La durata nel tempo dell'annotazione poteva essere infatti limitata solo se a prevederlo fosse stata la stessa norma; previsione normativa invece mancante”.*

Le indicazioni della FNOMCeO sono conformi a quanto parimenti interpretato dal Consiglio Nazionale Forense.

Il DPR 137/2012 è entrato in vigore il giorno 15/08/2012, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 14 del medesimo DPR).

ALBO PROFESSIONALE STAMPATO ANNUALMENTE

Il DPR 05/04/1950 n. 221 all'art. 2 comma 2 dispone:

“Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo albo e ne invia copia al Prefetto per l'affissione nella sede della Prefettura”.

Grazie all'evoluzione tecnologica, attualmente l'albo professionale può essere stampato sia in forma cartacea che in modalità informatica (su CD, chiavette USB, ecc.).

Tuttavia, indipendentemente dallo strumento utilizzato (cartaceo o informatico) il contenuto dell'albo deve essere identico e deve riportare i dati previsti dall'art. 3 del medesimo DPR 221/1950:

“Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo è indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della provincia.

In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio”.

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva ha superato l'indicazione della “paternità”, ha introdotto il codice fiscale e ha consentito l'indicazione sull'albo anche dei master universitari.

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 137/2012, oltre ai dati già previsti, sull'albo vanno anche riportati gli estremi dei provvedimenti disciplinari definitivi.

Pertanto, in aggiunta a quanto già previsto, deve essere previsto un apposito spazio, a fianco di ogni nominativo iscritto nell'albo, ove inserire, se del caso, i dati relativi ad eventuali provvedimenti disciplinari definitivi.

I provvedimenti disciplinari sono quelli previsti dall'art. 40 del DPR 221/1950:

- Avvertimento;
- Censura;
- Sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi.

E' altresì considerato provvedimento disciplinare quello previsto dall'art. 8 della Legge 05/02/1992 n. 175:

- Interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad un anno.

L'annotazione sull'albo, quindi, deve prevedere il tipo di sanzione disciplinare irrogata fra quelle sopra elencate e la data della sua adozione.

Nel caso della sospensione o dell'interdizione, deve essere indicato, al posto della data del provvedimento, la data iniziale e la data finale del periodo sospensivo.

La sanzione disciplinare della Radiazione dall'albo, altresì prevista dall'art. 40 del DPR 221/1950, non è oggetto di annotazione sull'albo stampato annualmente, in quanto in tale albo vengono riportati solo i nominativi dei professionisti iscritti e non dei professionisti cancellati per qualunque motivo, ivi compresa la Radiazione.

Come chiarito dalla FNOMCeO, l'annotazione relativa ai provvedimenti disciplinari riguarda i provvedimenti definitivi adottati successivamente alla data del 15/08/2012 (data di entrata in vigore del DPR 137/2012) e permane all'infinito sugli albi stampati negli anni successivi, fino a che il professionista rimane iscritto all'albo.

Sull'albo stampato annualmente non devono comparire i provvedimenti di sospensione di diritto di cui all'art. 43 del DPR 221/1950, né quelli disposti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, in quanto non si tratta di provvedimenti aventi natura disciplinare.

Inoltre, non compare alcuna annotazione sull'albo stampato annualmente nel caso di archiviazione del procedimento disciplinare o nel caso di proscioglimento.

ANAGRAFICA DEGLI ISCRITTI SU INTERNET

La ricerca anagrafica dei professionisti iscritti all'albo sul sito internet dell'Ordine è un servizio che viene messo a disposizione prioritariamente ai cittadini-utenti al fine di dare conferma immediata circa la regolare iscrizione all'albo dei professionisti.

E' un servizio che non è previsto o disciplinato da una specifica norma di legge, ma che viene offerto dall'Ordine alla cittadinanza per motivi di trasparenza e favorire il contrasto all'esercizio abusivo della professione.

Stante questa finalità, e per bilanciare il corretto dovere informativo all'utenza con la tutela della riservatezza degli iscritti, in caso di irrogazione di sanzioni disciplinari definitive:

- Nell'ipotesi dell'Avvertimento e della Censura tale annotazione non dovrà comparire;
- Nell'ipotesi della Sospensione o Interdizione durante il periodo di vigenza della sospensione o interdizione stessa, è necessario che la ricerca anagrafica restituisca all'utente una risposta del seguente tenore: "Il nominativo è attualmente sospeso o interdetto dall'esercizio della professione". Infatti, durante il periodo sospensivo o interdittivo, al professionista è inibito l'esercizio della professione per cui tale informazione all'utenza raggiunge la stessa finalità di trasparenza e di contrasto all'esercizio abusivo della professione;
- Nell'ipotesi di sanzione sospensiva o interdittiva già scontata, la ricerca anagrafica deve ritornare allo stato ordinario, e cioè non deve far comparire alcuna annotazione;
- Nell'ipotesi di Radiazione, il nominativo, in quanto cancellato dall'albo, non deve comparire nella ricerca anagrafica.

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO RILASCIATI ALLO SPORTELLO

Il certificato di iscrizione all'albo riporta i dati che l'art. 3 del DPR 221/1950 e la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale richiede che siano pubblicati sull'albo stampato annualmente.

Il certificato può essere richiesto (e quindi rilasciato) o con l'annotazione relativa ai procedimenti disciplinari o senza alcuna annotazione, a discrezione del soggetto che lo richiede. Se il soggetto non formula alcuna richiesta specifica, il certificato è rilasciato con l'annotazione.

Nel caso in cui venga richiesto con l'annotazione, bisogna distinguere:

- Nel caso in cui non siano stati adottati provvedimenti disciplinari, né siano in corso procedimenti disciplinari, deve essere riportata la dizione: “Non sono stati adottati provvedimenti disciplinari né sono in corso procedimenti disciplinari”;
- Nel caso in cui non siano stati adottati provvedimenti disciplinari, ma sia in corso un procedimento disciplinare, deve essere riportata la dizione: “Non sono stati adottati provvedimenti disciplinari. E’ in corso un procedimento disciplinare”;
- Nel caso sia stato adottato un provvedimento disciplinare definitivo di avvertimento e di censura, deve essere riportata la dizione: “E’ stato adottato il seguente provvedimento disciplinare” facendo seguire tale dizione con il tipo di provvedimento e la data di conclusione del procedimento;
- Nel caso sia stato adottato un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione o di interdizione, deve essere riportata la dizione: “E’ stato adottato il seguente provvedimento disciplinare: sospensione dal al”.

Durante la vigenza del periodo sospensivo o interdittivo, è obbligatorio che sul certificato compaia l’annotazione relativa al provvedimento disciplinare e non è consentito il rilascio del certificato senza alcuna annotazione. Inoltre, durante il periodo sospensivo o interdittivo, il certificato non può riportare la tradizionale dizione “è regolarmente iscritto all’albo” ma soltanto “è iscritto all’albo”.

Una volta esaurito il periodo sospensivo o interdittivo, il certificato potrà essere rilasciato con o senza l’annotazione, a discrezione del soggetto che lo richiede.

Nel caso di sanzione della Radiazione, non può essere rilasciato alcun certificato, stante la cancellazione dall’albo.

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO CON GENERAZIONE AUTOMATICA SU INTERNET

Gli iscritti, previa registrazione sul sito internet dell’Ordine, possono ottenere un certificato di iscrizione all’Albo in modo automatico, senza nessuna richiesta allo sportello.

In tal caso il certificato viene rilasciato senza l’annotazione relativa ai provvedimenti disciplinari.

Nel caso di sanzione disciplinare di sospensione o interdizione, durante la vigenza del periodo sospensivo o interdittivo, stante l’obbligatorietà che sul certificato compaia l’annotazione relativa al provvedimento disciplinare, il sistema non deve consentire il rilascio del certificato e deve restituire una risposta all’utente del seguente tenore: “Il nominativo è attualmente sospeso o interdetto dall’esercizio della professione. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici”.

FLUSSO INFORMATIVO CON LA FNOMCeO

Nel flusso informativo periodicamente inviato alla FNOMCeO devono comparire i dati previsti dal disciplinare tecnico e quindi:

- Provvedimenti disciplinari definitivi;

- Procedimenti disciplinari in corso;
- Provvedimenti di sospensione di diritto con relativo periodo di vigenza.